



**TENNACOLA SpA**  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 18 gennaio 2023  
con provvedimento n. 5*

*In vigore dal 1 febbraio 2023*

## INDICE

### PREMESSE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Forme contrattuali
- Art. 5 Determina a contrarre
- Art. 6 Procedura aperta e ristretta
- Art. 7 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- Art. 8 Procedure telematiche
- Art. 9 Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00  
Servizi e forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria
- Art. 10 Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
- Art. 11 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00
- Art. 12 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria
- Art. 13 Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 14 Deroghe
- Art. 15 Valore stimato e divieto di frazionamento appalto
- Art. 16 Principi generali per la selezione degli operatori economici
- Art. 17 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- Art. 18 Commissione di gara e commissione giudicatrice
- Art. 19 Offerte anormalmente basse
- Art. 20 Responsabile del procedimento
- Art. 21 Direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 22 Fissazione di termini
- Art. 23 Albo fornitori
- Art. 24 Documentazione di gara. Adempimenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 25 Consegna delle prestazioni
- Art. 26 Garanzie degli operatori economici
- Art. 27 Pagamenti
- Art. 28 Penalità
- Art. 29 Modifiche e varianti ai contratti
- Art. 30 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 31 Subappalto
- Art. 32 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 33 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 34 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto
- Art. 35 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso
- Art. 36 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 37 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 38 Rinvio

## **Premesse**

Tennacola SpA, - nel prosieguo denominata anche “Società” - è impresa pubblica operante nei settori speciali, di cui agli artt. 115 e segg. d.lgs. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nel prosieguo denominato anche “Codice”, con il compito della gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni interessati in base alla “Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato” siglata con l’Autorità di Ambito dell’ATO n. 4 – Marche Centro-Sud.

In tale veste, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del citato d.lgs. 50/16, adotta, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, il presente Regolamento.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori, nonché dei concorsi pubblici di progettazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, tutela dell’ambiente e del lavoro.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, come individuate dai Regolamenti CE vigenti - affidati da Tennacola SpA e necessari per l’attuazione delle attività istituzionali ad essa riservate. In particolare, la Società gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua, ad uso civile ed industriale, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Il presente Regolamento non si applica:

- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall’applicazione del Codice o “estranei”, affidati dalla Società sulla base delle norme di diritto privato, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

### **Art. 3 – Principi generali**

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui al presente Regolamento, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, come definite all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice.

Di norma, la procedura prende avvio con la **determina a contrarre e/o l'ordine di acquisto**, che contiene, almeno, le caratteristiche principali dei lavori, delle opere, dei beni o dei servizi oggetto di affidamento, l'importo presunto del contratto e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire, con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di approvvigionamenti di **importo pari o inferiore a € 20.000,00** (euro ventimila), è sufficiente la lettera d'ordine emanata dal responsabile del procedimento, con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del nominativo del fornitore e dell'importo.

Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi (escluse le mere forniture di beni e i servizi di natura intellettuale) di qualsiasi importo, la Società prevede nel bando di gara o nella lettera di invito l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

#### **Art. 4 - Forme contrattuali**

I contratti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata, da redigersi secondo quanto indicato dalle norme vigenti al momento della sottoscrizione. Nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso alla Società, sempre a mezzo PEC, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.

Per i **contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00** la stipula avviene **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC**.

La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorsi 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti nelle *more* della stipula del contratto.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano gravi motivi di interesse della Società. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico o nel caso di utilizzo della procedura negoziata per l'affidamento di lavori di importo inferiore a **€ 150.000,00**, e di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (**€ 431.000,00**).

Il contratto è sottoscritto dal Direttore generale o dai responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni.

A pena di nullità, i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'affidatario a soggetti terzi.

#### **Art. 5 - Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.

2. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga

manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.

3. La determina deve, tra l'altro, indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto;
- d) le clausole e gli elementi ritenuti essenziali relativi all'esecuzione del contratto, anche con rinvio a condizioni contrattuali di capitolati, schemi negoziali o proposte commerciali;
- e) i termini e la durata certi del contratto;
- f) le modalità di scelta del contraente;
- g) i criteri di aggiudicazione;
- h) la forma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. La determina a contrarre è adottata:

- per lavori, forniture e servizi di importo fino ad € **150.000,00**, dal R.U.P. competente, con visto del Direttore Generale, il quale sottoscriverà i relativi contratti;

- per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € **150.000,00**, nonché anche per lavori, forniture, servizi di importo inferiore ad € 150.000,00 soggetti a cofinanziamenti pubblici di qualsiasi genere, dal Direttore Generale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società. I relativi contratti saranno sottoscritti dal Direttore Generale;

- per i **servizi di ingegneria e architettura e per gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale**, per importi fino ad € 5.000,00 dal R.U.P. competente, per importi superiori ad € 5.000,00 fino ad importi pari o inferiori a € 20.000,00 dal R.U.P. competente con visto del Direttore Generale, per importi superiori ad € 20.000,00 dal Direttore Generale previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Come stabilito all'art. 3 del presente regolamento, nel caso di lavori, forniture, servizi di **importo pari o inferiore a € 20.000,00**, in luogo della determina a contrarre è sufficiente la lettera d'ordine con indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del nominativo del fornitore e dell'importo. Il Direttore Generale può delegare i R.U.P. a sottoscrivere i suddetti ordini singolarmente inferiori a € 20.000,00 ed i relativi atti senza necessità del proprio visto **fino ad un importo massimo annuale per ciascun R.U.P. di € 100.000,00 complessivi per lavori, forniture e servizi**. Al raggiungimento della spesa pari al 50% dell'importo massimo stabilito dal Direttore Generale, il R.U.P. dovrà darne comunicazione al Direttore Generale medesimo e ricevere il suo benestare prima di procedere ad affidamenti per il rimanente 50%.

#### **Art. 6 - Procedura aperta e ristretta**

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

- a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un

termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine per la ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

- a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
- b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni.

La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge.

E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il provvedimento di esclusione dalla gara, con le relative motivazioni, è adottato dal Direttore Generale e comunicato all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

#### **Art. 7 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando**

La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.

La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dagli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento.

E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di beni mobili o di beni immobili registrati.

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

#### **Art. 8 - Procedure telematiche**

La Società espleta le procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Gli operatori economici interessati alle procedure indette per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure *on line* non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere.

La documentazione presentata *on line* dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni presenti nella documentazione di gara.

La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il procedimento di soccorso istruttorio, ove ammesso dal Codice.

E' possibile derogare alla procedura telematica per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, con scelta sinteticamente motivata, contenuta nella

determinazione a contrarre o in atto equivalente.

**Art. 9 - Affidamento diretto di forniture e di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00**

1. La procedura per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € **139.000,00** e di lavori di importo inferiore a € **150.000,00**, **ferma restando la possibilità per ciascun RUP di ricorrere a procedura negoziata ad inviti**, avviene anche senza la consultazione di una pluralità di operatori economici e prende avvio con la determina a contrarre, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nella quale il RUP indica anche l'operatore economico prescelto. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti.

2. Qualora il RUP ritenga di procedere alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di operatori economici, dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, anche in tal caso senza necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di consentire l'accesso alle commesse a tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcuni operatori. Pertanto, la richiesta di preventivo d'offerta all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivata, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

3. Sia nel caso di affidamento diretto che di consultazione di preventivi, il RUP provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell'esito dell'affidamento.

4. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

5. E' altresì consentito promuovere indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti interessati alla selezione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva selezione. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

6. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico. A seguito della determina a contrarre, l'Ufficio gare esegue l'indagine di mercato mediante la pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'eventuale acquisizione di preventivi d'offerta da parte di potenziali fornitori, ove esistenti.

7. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e, qualora l'importo dell'affidamento posto a base d'asta sia pari o superiore a € **139.000,00**, anche su un quotidiano a diffusione

locale. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.

8. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare i preventivi. La Società ha facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico oppure di individuare gli operatori direttamente mediante l'Albo fornitori di cui al successivo articolo 23.

9. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

10. In ogni caso, il RUP "vista" la fattura emessa dal fornitore e trasmette la stessa all'Ufficio Ragioneria per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale ai fini del pagamento.

11. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al presente articolo.

#### **Art. 10 - Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria**

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a € **139.000,00** e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati

#### **Art. 11 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00**

1. I lavori di importo pari o superiore a € **150.000,00** e fino a € **1.000.000,00** sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati.

#### **Art. 12 - Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria**



1. I lavori di importo pari o superiore a € **1.000.000,00** e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.

2. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene l'elenco degli operatori economici invitati.

#### **Art. 13 - Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, alla direzione dei lavori, alla Direzione dell'esecuzione del contratto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed alle prestazioni di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere attestati dal Direttore Generale, la Società affida gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.

2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP competente per importi fino ad € 5.000,00, per importi superiori ad € 5.000,00 fino ad importi pari o inferiori a € 20.000,00 dal R.U.P. competente con visto del Direttore Generale, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.

3. Gli incarichi di servizi di cui al precedente comma 2 di importo superiore a € **20.000,00** e inferiore a € **139.000,00** sono affidati in via diretta, a cura del Direttore Generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare recante le reciproche obbligazioni delle parti.

5. La Società provvede alla pubblicazione dell'avviso sull'esito della procedura di affidamento, che contiene anche l'indicazione dell'o.e. affidatario.

#### **Art. 14 - Deroghe**

E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o simili o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;

- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;

- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;

- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

#### **Art. 15 – Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento**

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Nel rispetto della disciplina comunitaria, Tennacola SpA favorisce l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, lett. aa) del Codice, garantendo la suddivisione in lotti degli appalti, e motivando, se del caso, la mancata suddivisione.

#### **Art. 16 – Principi generali per la selezione degli operatori economici**

Ai fini della selezione dei concorrenti alle gare, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura, e compatibili con la medesima.

Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri indicati nell'art. 17 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:

- l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella lettera d'invito, nonché nei documenti di gara;
- l'offerta è prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e soddisfa i criteri di selezione fissati da Tennacola SpA, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e, se del caso, dalle norme e dai criteri non discriminatori di cui all'art. 91 del Codice.

In ogni caso, la Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione secondo le norme del Codice non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

Tennacola SpA può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta medesima non soddisfa gli obblighi previsti dall'art. 30 del Codice.

#### **Art. 17 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto**

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, Tennacola SpA, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione;
- i contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del Codice, fatti salvi gli affidamenti di **importo inferiore a € 40.000,00**;
- i contratti di servizi e forniture di **importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria**;

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare gli elementi indicati dall'art. 95, comma 6 del Codice. Nel caso di lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

4. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della Transizione ecologica, in relazione a specifiche tipologie di beni, prestazioni e lavori; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di punteggi premianti qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.

5. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.

6. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

7. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:

- per **i lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria**;
- per **i servizi e le forniture** con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- per **i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00**;
- per **i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia** di cui all'art. 35 del Codice.

Tennacola SpA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato, per le procedure negoziate e per le procedure aperte oltre la soglia di € 40.000,00, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva, sul "profilo di committente" e sui siti informatici previsti dalla legge.

Ad eccezione degli affidamenti di importo pari o inferiore a € 40.000,00, dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei contratti per servizi di natura intellettuale, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli oneri "interni" di sicurezza ed il costo della manodopera, eventualmente soggetti a valutazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

#### **Art. 18 – Commissione di gara e commissione giudicatrice**

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto economico delle offerte è affidata ad una commissione di gara, composta di norma da un Presidente e da due testimoni, uno dei quali svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. Il ruolo di Presidente può essere assunto dal RUP o, su delega di questi, da soggetti che abbiano maturato esperienza nel settore oggetto dell'affidamento.

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto tecnico-economico delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta, di norma, da un numero dispari di commissari, non inferiore a tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto; in caso di assenza giustificata di uno dei commissari, è possibile, al fine dell'esperimento della gara, la sua sostituzione con altro dipendente, anche di altro ufficio, a seconda dell'appalto da affidare, che abbia maturato esperienza nel settore oggetto di affidamento. La commissione giudicatrice è nominata dal CdA della Società o, per delega, dal Direttore generale, in base ai rispettivi poteri statutari, che individua anche il presidente. In ogni caso, il ruolo di RUP non è incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o della commissione giudicatrice o di membro della stessa nelle gare con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sui componenti esterni della commissione giudicatrice, sulle caratteristiche professionali dei commissari, nonché sulle relative funzioni.

La commissione è composta, di norma, da dipendenti in organico.

I commissari esterni sono selezionati dalla Società, con le modalità e le procedure indicate dal Codice, tra soggetti iscritti nell'Albo dei commissari, in possesso di requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di istituzione dell'Albo dei commissari, la scelta è riservata al CdA o, per delega, al Direttore Generale.

La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.

La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum".

La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.

I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.

Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione.

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 200, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

#### **Art. 19 – Offerte anormalmente basse**

Gli operatori economici forniscono, su richiesta di Tennacola SpA, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Per **lavori, servizi e forniture**, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, Tennacola SpA prevede nel bando di gara o nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dell'art. 97 del Codice; l'esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Tennacola SpA richiede per iscritto al concorrente, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non giustifica sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

### **Art. 20 – Responsabile del procedimento**

1. I compiti propri del responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza Tennacola SpA è tenuta, sono di norma svolti, con riferimento ad ogni singola procedura, dal Direttore Generale. Il Direttore Generale può, con atto formale, individuare il soggetto cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento. Nell'ambito del medesimo procedimento, il Direttore Generale può individuare anche più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, in relazione a ciascuna fase del medesimo. In dettaglio, potrà essere individuato un responsabile per ciascuna fase di progettazione, di affidamento e di esecuzione. I ruoli di responsabile del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione possono essere affidati ad un medesimo soggetto che, in relazione alla tipologia dell'appalto, potrà nominare un referente tecnico al quale delegare specifiche attività del procedimento. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.

2. **Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00** il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.

3. **Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiori a € 2.000.000,00**, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

- diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
- laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare (ingegneria, architettura, scienze e tecnologie agrarie, forestali, ambientali e geologiche o equipollenti), abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

4. **Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria**, il RUP deve essere in possesso, alternativamente:

- laurea triennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito

dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 (quindici) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

**5. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, il RUP è in possesso, alternativamente di:**

- diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di servizi e forniture

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP coloro che siano in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

- laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

- laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture;

Per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.

6. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

7. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. La carenza in organico, di cui al precedente comma 7, è attestata dal Direttore Generale.

9. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte. Ciò nondimeno, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., ai fini della valutazione delle offerte può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

10. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

11. Il soggetto cui sono affidati i compiti di responsabile del procedimento, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'appalto da affidare, provvede all'individuazione del procedimento più adeguato all'affidamento, indicando anche il criterio di aggiudicazione della gara. Ogni azione del soggetto cui sono affidati i compiti del responsabile del procedimento deve comunque essere ispirata ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.

### **Art. 21 - Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge, dal presente Regolamento o delegati dal Direttore Generale.

Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

In relazione alla complessità dell'intervento, può essere nominato un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società può affidare l'incarico ad altro dipendente in organico, in possesso di detti requisiti, con le modalità previste dal presente Regolamento.

Per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

Per servizi e forniture particolarmente complesse, il Direttore Generale stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di competenza del Direttore dell'esecuzione, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni previste dal Codice e dal presente Regolamento.

Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

### **Art. 22 - Fissazione di termini**

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, Tennacola SpA tiene conto in particolare della complessità dell'appalto, della necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, della necessità di effettuare una visita dei luoghi, del tempo necessario per la preparazione delle offerte, fatto salvo in ogni caso il termine minimo di dieci giorni di calendario.

Tennacola SpA può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara; la durata della proroga è proporzionale all'importanza delle modifiche.

### **Art. 23 – Albo fornitori**

La Società provvede all'aggiornamento dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o altre forme di pubblicità. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso è tenuto inoltre ad informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni



intervenute nel possesso dei requisiti.

La richiesta di abilitazione è inserita automaticamente nel Portale dell'Albo Fornitori. Con apposito atto interno, la Società esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel corso dell'anno di esercizio.

L'Albo fornitori è pubblicato sul sito *web* della Società e costantemente aggiornato.

La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo di acquisto o dell'esecuzione della prestazione o lavoro, salva l'ipotesi di affidamento urgente, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Nel caso in cui non sia possibile la selezione degli operatori economici dall'Albo Fornitori, per mancanza dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla singola procedura di affidamento, la Società procede alla pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, finalizzato al successivo invito a procedura negoziata.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori aziendali, per la selezione degli operatori economici.

#### **Art. 24 – Documentazione di gara - Adempimenti successivi all'aggiudicazione**

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario può essere acquisita tramite banche dati disciplinate dal Codice ovvero mediante l'acquisizione d'ufficio da parte di Tennacola SpA ovvero tramite la presentazione diretta da parte degli operatori economici.

Successivamente all'individuazione dell'aggiudicatario, Tennacola SpA richiede a quest'ultimo la presentazione della garanzia definitiva, di cui all'art. 26 del presente regolamento, del P.O.S., la certificazione della C.C.I.A.A., e quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avviene esclusivamente con riferimento all'aggiudicatario. E' facoltà di Tennacola SpA estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Codice, Tennacola SpA comunica d'ufficio, entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione divenuta efficace, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state

respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti, con la specificazione dei motivi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati.

Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

#### **Art. 25 - Consegna delle prestazioni**

Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

**Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria**, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'affidatario.

La Società si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte della Società o per colpa dell'appaltatore, si rinvia espressamente alle disposizioni del C.S.A..

#### **Art. 26 - Garanzie degli operatori economici**

Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi della Società sono tenuti a prestare garanzia in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge o mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.

Le garanzie in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate sul c/c bancario della Società indicato nella documentazione di gara.

La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. La Società prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria nel caso di procedure negoziate, qualora **l'importo dei lavori o delle forniture/servizi sia inferiore, rispettivamente, a € 150.000,00 e € 139.000,00.**

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

Si prescinde dalla richiesta di cauzione definitiva qualora **l'importo del contratto di lavori, forniture o servizi sia inferiore a € 40.000,00.**

Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, i C.S.A. prevedono la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano la Società verso terzi

e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima. In sede di C.S.A. vengono fissati anche i massimali delle coperture assicurative.

### **Art. 27 - Pagamenti**

Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite.

Nel primo caso, il pagamento avviene mediante visto di regolarità apposto dal R.U.P. sulla fattura emessa dall'operatore economico, a fronte della esecuzione della prestazione; la fattura vistata, unitamente a copia della determina a contrarre o del documento d'ordine della prestazione, viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria per le verifiche contributive e fiscali, propedeutiche al pagamento.

Nel secondo caso, in fase di esecuzione del contratto, il D.L. o il D.E.C. eseguono la contabilità delle prestazioni ai fini dell'emissione dei certificati di pagamento da parte del RUP. A seguito dell'emissione del certificato di pagamento, il fornitore emette fattura che, vistata dal RUP, viene trasmessa da quest'ultimo all'Ufficio Ragioneria, unitamente al certificato di pagamento, per le verifiche contributive e fiscali, propedeutiche al pagamento.

L'anticipazione del corrispettivo d'appalto è concessa nei casi e con le modalità di cui al Codice.

Per potersi procedere al pagamento del saldo finale, è necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni e l'emissione del relativo certificato di pagamento del credito residuo. A discrezione del RUP, in rapporto all'entità della rata di saldo, il pagamento è subordinato al rilascio di idonea garanzia fidejussoria di pari importo.

Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

I termini di pagamento sono fissati, di norma, in 60 gg. data fattura fine mese. Il RUP può eventualmente ridurre tale termine nella determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutte le spese sostenute per servizi, forniture e lavori sono comunicate al Direttore Generale con periodicità mensile ed al Consiglio di Amministrazione per delibera di presa d'atto con periodicità trimestrale.

### **Art. 28 - Penalità**

In caso di inadempimenti contrattuali da parte degli operatori economici, si applicano le penalità previste dai C.S.A..

Il Direttore Generale è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.

Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.

Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai C.S.A..

### **Art. 29 – Modifiche e varianti ai contratti**

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, in collaborazione con il Direttore dei lavori o del Direttore dell'esecuzione del contratto.

La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa esclusivamente nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del Codice.

Ferma restando la sussistenza di una o più delle ipotesi di modifiche e/o varianti ai

contratti contemplate nel Codice, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni (lavori, forniture e servizi), la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente.

Sono considerate modifiche sostanziali quelle che alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:

- la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

Sono altresì ammesse modifiche non sostanziali che la Società può prevedere nei documenti di gara, entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) del valore del contratto.

Al di fuori delle ipotesi di modifiche ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni dei C.S.A..

Restano fermi gli adempimenti previsti nei confronti dell'A.N.AC..

### **Art. 30 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe**

E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni.

La sospensione può essere anche ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra le quali l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle competenti amministrazioni.

L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 5 giorni dal suo ricevimento.

E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

### **Art. 31 - Subappalto**

Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati dalla Società. E' ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti della Società per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.

Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Società, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera.

La Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

### **Art. 32 - Cessione del contratto e cessione del credito**

E' vietata la cessione dei contratti, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

### **Art. 33 - Verifica di conformità dell'appalto**

La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini del pagamento e della liquidazione della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

Per i lavori di importo non superiore a euro 150.000,00 e per forniture e servizi di importo non superiore a euro 139.000,00, il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite, mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura dell'appaltatore.

Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinati, sono oggetto di accertamento della relativa conformità ad opera del RUP, ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte dell'Area Amministrazione.

### **Art. 34 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto**

In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice.

### **Art. 35 - Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso**

Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili dovrà seguirsi la seguente procedura:

- a) il RUP propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicando i motivi ed il mezzo di alienazione, nonché il prezzo che ritiene realizzabile;
- b) il Direttore Generale, con apposito atto, dichiara il materiale fuori uso, disponendone la vendita a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.

Della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore Generale o di suo delegato, nel quale viene descritto lo stato del materiale alla consegna.

### **Art. 36 - Spese minute ed urgenti di modico valore**

Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, sono disposte secondo il "*Regolamento interno per la gestione delle minute spese economali*".

Il limite delle spese economali è fissato nella misura pari a € 250,00 per ogni singola spesa.

### **Art. 37 - Validità ed efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento ha carattere transitorio ed assume efficacia e validità fino a quando la Società procederà ad operazioni societarie straordinarie, tali da modificare i presupposti di applicabilità delle disposizioni regolamentari ivi previste.

Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente.

### **Art. 38 - Rinvio**

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui al Codice, in quanto applicabile.